REGOLAMENTO (CE) N. 2079/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni alle esportazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1622/94 [4], ha fissato, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni; che, con la nota [10] del settore 10 (latte e prodotti lattiero-caseari), esso esclude dal beneficio di una restituzione la caseina e/o i caseinati aggiunti ai formaggi fusi; che risulta che vengono aggiunte altre sostanze per le quali non è opportuno accordare restituzioni; che è pertanto opportuno escludere tali sostanze dalla concessione di una restituzione e modificare di conseguenza la nota a piè di pagina [10]; che, per le medesime ragioni è opportuno riferire la nota a piè di pagina [10] ai formaggi grattugiati o in polvere;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

1) Il riferimento [10] è inserito dopo la voce « ex 0406 20 — formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi ».

2) Il testo della nota [10] del settore 10 è sostituito con quanto segue:

« [10] Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione. Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nell'apposita dichiarazione se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e, in caso affermativo, il tenore reale, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di permeato aggiunti in 100 kg di prodotto finito. »

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui ai codici NC 0406 20 e 0406 30 per i quali la restituzione è stata fissata in anticipo e che vengono esportati con un titolo rilasciato anteriormente al 29 luglio 1994 e utilizzato a decorrere dal 12 settembre 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 12 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21.
[3] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 24.